

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

OGGETTO:

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazioni aliquote per l'anno 2015.

Consiglieri presenti alla votazio	one
Emilio Bonifazi	*
Lecci Paolo	*
Lolini Mario	
Panfi Roberto	*
Quercioli Mara	*
Bartolini Simone	*
Tancredi Veronica	*
D'Alise Biagio	
Piandelaghi Daniela	*
Migliaccio Pietro	-
Biliotti Saimo	*
Laurenti Stefania	*
Mascagni Lorenzo	*
Tinacci Riccardo	*
Daviddi Maria Chiara	*
Rosini Stefano	*
Giorgi Francesco	*
Cossu Maurizio	*
Marchetti Simone	*
Tonelli Iacopo	-
Treglia Marcello	*

Citerni Cristina	*
Buzzetti Davide	*
Cerboni Giacomo	*
Angelini Pier Francesco	*
Rossi Fabrizio	-
Agresti Luca	*
Colomba Luigi	-
Pacella Cosimo	*
Megale Riccardo	*
Ulmi Andrea	-
Gori Giacomo	*
Felicioni Massimo	*
i b	

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Paolo NEGRINI
Scrutatori	Riccardo MEGALE
	Maurizio COSSU
	Veronica TANCREDI



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

Dato atto che, dall'annualità 2014 con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone:

- •dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
- •di una componente riferita ai servizi, che si articola nel:
- °Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali

e nella:

°Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Visti i commi 669 e 671 della predetta Legge secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

Visti i commi 675 e 676 che prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Considerato che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 L.147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è stabilito che anche per l'anno 2015 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Preso atto che sempre ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. anche per l'anno 2015 l'aliquota massima non potrà eccedere il 2,5 per mille e che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti indicati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 678 della L. 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 per mille).

Ritenuto, come già accaduto per l'annualità di imposta 2014, non opportuno avvalersi della suddetta possibilità di superare i limiti sopra indicati del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, in quanto:



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

- -non obbligatoriamente prevista dalla normativa,
- -ogni detrazione applicata dovrebbe, comunque, comportare un aumento dell'onere tributario TASI che, inevitabilmente, ricadrebbe sulla platea degli altri contribuenti, compresi quelli non beneficiati dalle stesse,
- l'eventuale applicazione delle detrazioni esclusivamente in riferimento alle rendite catastali degli immobili, stante la non ancora attuata riforma del Catasto, determinerebbe effetti sulle rendite catastali di minore ammontare (e quindi dal valore presumibilmente inferiore) spesso non corrispondenti alla capacità contributiva dei soggetti possessori che ne beneficerebbero.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ritenuto pertanto di rimodulare, nell'ottica del raggiungimento di una sempre maggiore semplificazione fiscale, per l'anno 2015, le aliquote TASI secondo il seguente schema:

- aliquota: 2,5 per mille per:
- -abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come definite nel regolamento IUC (unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille;
- -unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- -fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- -casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- -unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- -la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- aliquota: **1 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;
- aliquota: 0 per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la TASI è una componente.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva le aliquote e le detrazioni per l'Imposta municipale propria.

Rilevato che:

- il comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Dato atto che il gettito della TASI, stimato in € 6.806.000,00, può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

€ 510,344.00
€ 658,006.00
€ 386,230.00
€ 606,049.00
€ 441,238.00
€ 1,198,815.00
€ 536,841.00
€ 667,247.00
€ 692,620.00
€ 10,756.00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4 di 8



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	€ 1,097,854.00
Totale	€ 6,806,000.00

Visto l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine.

Visti il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 maggio 2015.

Visto il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

- 1) Di stabilire le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2015, come segue:
- aliquota: 2,5 per mille per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come definite nel regolamento IUC (unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio
 permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e
 da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
 il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- aliquota: **1 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;
- aliquota: 0 per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti.
- 2) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 6.806.00,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento	€ 510,344.00
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione	€ 658,006.00
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione	€ 386,230.00



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

Ufficio Tecnico	€ 606,049.00
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizio Statistico	€ 441,238.00
Funzioni di Polizia Locale (quota non finanziata con proventi art. 208 CdS)	€ 1,198,815.00
Funzioni di Viabilità, Circolazione Stradale e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CdS)	€ 536,841.00
Illuminazione Pubblica e Servizi connessi	€ 667,247.00
Urbanistica e Gestione del Territorio	€ 692,620.00
Servizi di Protezione Civile	€ 10,756.00
Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'Ambiente	€ 1,097,854.00
Totale	€ 6,806,000.00

3)Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dalla normativa vigente.

4)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48

adunanza del 29/05/2015

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 21.05.2015.

Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 46), il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti e Treglia), 7 contrari (Citerni, Agresti, Megale, Pacella, Gori, Angelini e Cerboni) e 1 astensione (Felicioni), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientra il consigliere Colomba)

Dopodiché,

IL CONSIGLIO

con 18 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti e Treglia), 8 contrari (Citerni, Agresti, Colomba, Megale, Pacella, Gori, Angelini e Cerboni) e 1 astensione (Felicioni), espressi dai consiglieri presenti.

DELIBERA ALTRESI'

di rendere il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL PRESIDENTE Paolo Lecci IL VICE SEGRETARIO GENERALE Paolo Negrini



Città di Grosseto

Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2015/7042 del 07/05/2015

Oggetto: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazioni aliquote per l'anno 2015.

PARERE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

Parere Favorevole

Il Dirigente del Settore Dr. Nazario Festeggiato

Grosseto 09/05/2015



Città di Grosseto

Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2015/7042 del 07/05/2015

Oggetto: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazioni aliquote per l'anno 2015.

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 (regolarità contabile)

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Parere Favorevole

Grosseto 09/05/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Nazario Festeggiato

pag di	Deliberazione C.C. n. 48 / 2015
CERTIFIC	ATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione 18/06/2009 n. 69, per quine	è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla legge dici giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE dr. Mario Venanzi
Grosseto, lì	16 15
CERTIFIC	CATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Certificasi che la presente de	liberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO GENERALE dr. Mario Venanzi